

Repertorio n. **XXXX**

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ

ROMA

Accordo Quadro con la Ditta _____ per la fornitura di combustibile avio per turbomotori identificato dalla sigla Jet A-1 (Simbolo NATO F-35) rispondente alle prescrizioni della "Specifica IATA Joint Fueling System Check List" con rifornimento "*into-plane*" sulla base aerea di Ciampino (RM) – Lotto n. 1, per un ammontare complessivo massimo netto di Euro 20.000.000,00 C.I.G. n. _____

L'anno **duemilaventiquattro**, addì _____ del mese di _____, in Roma, presso la sede della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (D.A.A.A.), davanti a me Marco NEGRONI, Ufficiale Rogante, senza l'assistenza di testimoni, per avervi le Parti contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato,

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappresentato dal Dirigente dottor Enrico DRAGHI in qualità di Vice Direttore Amministrativo della suddetta Direzione, come risulta dal D.D. n. 17 datato 8 febbraio 2023.

E

la Società _____, ufficialmente rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, come risulta dalla Visura ordinaria identificativo n. _____ del _____ della cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede.

PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

- 1) con Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2024 0000021 del 07-03-2024 e successive Note Integrative n. M_D A4B89B9 DAC2024 0000044 del 02-04-2024 e M_D A4B89B9 DAC2024 0000125 del 18-07-2024, la D.A.A.A. ha manifestato l'esigenza di procedere all'acquisizione di Jet A-1 sulla base di Ciampino (RM) con rifornimento "into-plane" e, a tal fine, ha determinato l'indizione di una procedura ristretta, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 208/2011, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore della durata quinquennale, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi degli articoli 108 comma 3 e 156, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- 2) a seguito delle attività di prequalifica degli operatori economici partecipanti, con apposita comunicazione pubblicata sul sito <https://www.acquistinretepa.it>, n. x Ditte sono state invitate a presentare l'offerta tecnico-economica;
- 3) le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, sono state aggiudicate alla Società _____ con sede legale in _____, come risulta dal Decreto Dirigenziale n. ____ del _____ redatto a seguito della predetta procedura ristretta, che per quanto non allegato è

parte integrante del presente Accordo;

- 4) nelle more del rilascio delle informazioni antimafia di cui all'art.84, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, il presente Accordo Quadro è sottoscritto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del suddetto D.Lgs., sotto condizione risolutiva espressa in caso di sopravvenuta adozione, nei confronti dell'aggiudicataria, in corso dell'esecuzione del presente Accordo e dei Contratti di adesione, di provvedimenti interdittivi antimafia

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

La premessa narrativa è parte integrante del presente Accordo Quadro.

Nell'ambito dell'articolato seguente, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

1. Accordo Quadro: il presente contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 208 del 15 novembre 2011, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli Contratti di Adesione da stipulare durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso;

2. Capitolato Tecnico: documento di cui all'**Allegato X** del presente Accordo Quadro, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni contrattuali devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;

3. Contratto di Adesione: il singolo contratto che impegna la Società alla fornitura, presso la Base Aerea di Ciampino (RM), di combustibile avio

richiesto con servizio “*into-plane*”, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico, nell’Accordo Quadro e nel Contratto di Adesione medesimo, nonché alle condizioni economiche fissate dal Fornitore nell’Offerta Economica;

4. Ente Gestore: per i compiti meglio definiti nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, l’Ente Gestore nominato dalla Committente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del DPR 49/2013, è il 31° Stormo dell’Aeronautica Militare;

5. Committente/Amministrazione: ARMAEREO/ D.A.A.A./ Amministrazione Difesa (A.D.);

6. Società/Ditta/Fornitore/Appaltatore/Impresa: Operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti di Adesione;

7. Organo di verifica di conformità: Commissione di verifica di conformità/verificatore, all’uopo nominata/to dall’Ente Gestore;

8. Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;

9. Rappresentante della Ditta: responsabile delle forniture, dei rapporti con l’Ente Gestore e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle attività relative al campionamento, verifica di conformità e consegna del combustibile avio.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Accordo Quadro regola le caratteristiche delle prestazioni e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra

l'Amministrazione Difesa e la Società, in occasione dei singoli Contratti di Adesione all'Accordo stesso ed impegna la Ditta a sottoscrivere con l'Amministrazione Difesa (A.D.) uno o più Contratti di Adesione aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo Quadro.

La Società si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e meglio dettagliate nel Capitolato tecnico, a fornire combustibile avio per turbomotori identificato dalla sigla Jet A-1 (Simbolo Nato F-35), rispondente alle prescrizioni della Specifica IATA Joint Fueling System Check List con servizio di rifornimento "*into-plane*" sulla base aerea di Ciampino (RM), con consegna direttamente all'A.D..

Previa discrezionale ed insindacabile valutazione dei fabbisogni degli Enti della Difesa, nell'ambito del piano di ricostituzione delle scorte del suddetto combustibile, la Forza Armata potrà conferire mandato alla D.A.A.A. di sottoscrivere uno o più Contratti di Adesione entro il termine di efficacia del presente Accordo Quadro.

Previa verifica dei requisiti previsti nell'Accordo Quadro, su richiesta della F.A., la D.A.A.A. potrà autorizzare anche altri Enti dell'A.D. all'utilizzo del suddetto Accordo al fine di stipulare singoli Contratti di Adesione gravanti sui pertinenti capitoli di bilancio.

Il Contratto di Adesione dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Committente, salvo diverso concordamento fra le parti.

La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo all'Appaltatore verso la Committente. La decisione della Committente di addivenire o meno alla stipula di un Contratto di Adesione con la Ditta sarà di carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata

dalla Committente, entro il termine di validità del presente Accordo, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni. La Società non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, qualora nel corso della validità del presente Accordo non divenisse affidataria di Contratti di Adesione o nel caso in cui l'importo totale delle forniture richieste risulti inferiore all'importo massimo dell'Accordo Quadro di cui al successivo art. 5.

Il prodotto oggetto della fornitura dovrà essere conforme alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico.

L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, il nominativo del Rappresentante della Ditta, il quale assume il ruolo di referente per le attività contrattuali previste.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI GENERALI

NORME DI CARATTERE GENERALE E CARATTERISTICHE TECNICHE

L'Accordo Quadro è regolato dalle disposizioni e norme di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, dal Regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, dal D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, dai RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche, nonché, in virtù del rinvio di cui all'art. 3 del D.Lgs. 208/2011, dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (per brevità "*codice*"), dal Codice Civile, dalle norme in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal D.M 7 marzo 2018 n. 49, dal Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati e dal Patto di Integrità e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabile sul sito internet della stessa. Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano l'Accordo Quadro dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Accordo Quadro;
- al Capitolato Tecnico in Allegato x al presente Accordo Quadro;
- ai singoli Contratti di Adesione.

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto prescritto dall'Accordo e quanto sancito dai relativi Allegati, prevarrà l'articolato dell'Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Adesione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Adesione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e relativi

Allegati e/o con i Contratti di Adesione, la Committente da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei relativi criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 4

DURATA E DECORRENZA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione, da parte della Ditta, della PEC di comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del Decreto di approvazione dell'Accordo stesso ovvero, se richiesta, dell'esecuzione anticipata.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine di utilizzo dello stesso mediante la stipula dei Contratti di Adesione.

Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito in anticipo l'importo massimo contrattuale.

La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere estesa, in base a valutazione discrezionale della DAAA, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della DAAA, da inviare al Fornitore via PEC, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo e fino al raggiungimento del medesimo.

I Contratti di Adesione potranno essere stipulati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione dell'Accordo o della lettera di anticipata esecuzione, che sarà inviata, a mezzo PEC, da

ARMAEREO.

Nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, l'A.D. potrà esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Decreto Legislativo n. 36/2023. In tal caso la Ditta sarà tenuta ad eseguire i Contratti di Adesione che eventualmente saranno affidati agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ARTICOLO 5

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

La Ditta s'impegna ad eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, sulla base dei prezzi e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico in Allegato X, sino ad un valore massimo di Euro 20.000.000,00 IVA esente ai sensi dell'articolo 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. Tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l'A.D., poiché dipenderà dall'effettivo fabbisogno nel corso dell'esecuzione contrattuale nonché dai vincoli finanziari e normativi.

Il valore delle quantità di prodotto erogato sarà determinato sulla base delle effettive richieste/consegne avvenute durante la vigenza dell'Accordo Quadro.

Inoltre, si precisa che:

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di incrementare l'importo massimo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'articolo 120 comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dell'articolo 100 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236;
- è facoltà della Committente di apportare modifiche di cui all'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e di cui all'articolo 120 del Decreto

Legislativo 31 marzo 2023 n.36, al ricorrere dei relativi presupposti.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto di Adesione e dei relativi Ordini di Fornitura sono calcolati sulla base di quanto riportato nell'Offerta Economica del Fornitore, così come specificato nel Capitolato Tecnico.

I ridetti corrispettivi si riferiscono alle forniture e/o servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Adesione, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I prezzi relativi alla fornitura oggetto del presente Accordo saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023. L'aggiornamento si attiva al verificarsi di variazioni oggettive superiori al 5% dell'importo contrattuale originario ed opera nella misura dell'80% della variazione stessa.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzerà l'indice dei prezzi al consumo, secondo quanto disposto dall'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice. Il calcolo della rivalutazione monetaria è effettuato utilizzando i dati ISTAT dell'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie operai e impiegati (al netto dei tabacchi) con la seguente formula:

Variazione % = [(Indice FOI mese da rivalutare/Indice FOI mese di inizio contratto) × Eventuale coefficiente di raccordo] × 100 – 100.

Il Risultato deve essere arrotondato alla prima cifra decimale.

La revisione, operata sulla base dell'indice FOI, sarà calcolata, su istanza motivata del Fornitore, al termine di ciascun anno a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale.

Le revisioni opereranno al netto di quelle precedentemente accordate e potranno essere richieste una sola volta per ciascuna annualità.

ARTICOLO 7

CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Adesione, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'attuazione dell'Accordo Quadro avverrà mediante la stipula dei Contratti di Adesione che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro di esecuzione della Commessa.

ARTICOLO 9

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI DI ADESIONE

L'affidamento dei singoli Contratti di Adesione avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore economico.

Ogni Contratto di Adesione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previo accertamento della presenza della Determina a Contrarre, che ne definisce la spesa, ne stabilisce la durata temporale e l'oggetto contrattuale.

La Ditta, per ogni contratto di adesione, sarà tenuta a produrre le garanzie previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10

ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

L'esecuzione del contratto è demandata al 31° Stormo di Ciampino (ROMA) quale Ente Gestore dei singoli Contratti di Adesione, che emetterà le richieste di rifornimento in nome e per conto dell'A.D. La fornitura dovrà essere eseguita presso la Base Aerea di Ciampino a cura, rischio e spese della Società, entro i termini e con le modalità riportate nei Contratti di Adesione e nel Capitolato Tecnico.

Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e ai discendenti Contratti di Adesione, la Società provvederà allo stoccaggio del combustibile avio tipo Jet A-1 presso l'Aeroporto di Ciampino o nelle immediate vicinanze al fine di consentire la continuità del servizio, nonché a dotarsi presso lo stesso Aeroporto dei mezzi indicati nel Capitolato Tecnico, secondo le specifiche modalità ivi indicate. Eseguirà quindi i rifornimenti su richiesta dell'Ente Gestore nelle modalità previste dal Capitolato Tecnico fino al raggiungimento delle quantità

previste per ogni Contratto di Adesione.

La Ditta è tenuta a controllare anche per proprio conto i saldi contrattuali, segnalare e non consegnare le eventuali quantità eccedenti il valore contrattuale.

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico compete all'Ente Gestore, che lo esercita attraverso l'attività svolta dal Direttore dell'Esecuzione (DE) e ne verifica la conformità mediante apposita commissione.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti di Adesione discendenti dal presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto dei Contratti di Adesione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel presente Accordo e nei suoi allegati e nei singoli Contratti di Adesione e, a tal fine, si obbliga a predisporre i relativi mezzi atti ad eseguire la fornitura. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'Accordo e dei

successivi Contratti di Adesione. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente Accordo Quadro e/o del Contratto di Adesione.

ARTICOLO 12

VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

Con riferimento al singolo Contratto di Adesione, l'Amministrazione procederà ad effettuare la verifica di conformità tramite apposito Organo di Verifica nominato dall'Ente Gestore.

I termini di presentazione alla verifica di conformità sono determinati e

disciplinati nel Capitolato tecnico.

Qualora i termini contrattuali ricadano in periodi di chiusura collettiva della Ditta, essi si intendono spostati al quinto giorno successivo alla data di riapertura, purché vi sia stata preventiva comunicazione della Ditta all'AD con almeno 15 (quindici) giorni calendariali di anticipo.

La verifica di conformità consisterà in una serie di prove funzionali, nonché in esami e controlli finalizzati a verificare la rispondenza del Jet A-1 alle specifiche tecniche, la disponibilità e adeguatezza delle infrastrutture previste e le quantità di prodotto stoccato e disponibili per le esigenze della Forza Armata, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo Quadro, ai discendenti Contratti di Adesione e al Capitolato Tecnico.

A partire dal giorno della notifica dell'esecutività del Contratto di Adesione, la Ditta dovrà mettere prontamente a disposizione le infrastrutture utilizzate affinché il personale AM possa eseguire il campionamento del Jet A-1 da sottoporre ai test per la verifica di conformità. La Ditta dovrà far pervenire, entro il giorno successivo al campionamento, il campione da sottoporre ai test presso il laboratorio incaricato e dovrà conservare un altro campione per eventuale contraddittorio. Se il Contratto di Adesione ha durata superiore al mese, la verifica di conformità dovrà essere ripetuta il primo giorno di ogni mese con le modalità sopra descritte.

L'Organo di Verifica di conformità redigerà apposito Certificato di Verifica di Conformità (CVC) di cui consegnerà copia al DE che comunicherà l'accettazione alla Ditta e all'Ente Gestore qualora la verifica di conformità sia superata o il rigetto nel caso contrario, con applicazione delle penali

secondo le modalità di cui all'articolo 26.

ARTICOLO 13

MODIFICHE-AGGIORNAMENTI-VARIANTI

È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali, aumenti/diminuzioni nell'ambito del quinto contrattuale, se nel corso dell'esecuzione si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ARTICOLO 14

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, si conviene che i termini fissati per le obbligazioni contrattuali potranno essere prorogati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le Parti, qualora eventi di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, epidemie, atti governativi o altre cause consimili), non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, abbiano impedito alla stessa di rispettare i suddetti termini.

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a

terzi, anche in caso di subappalto, preventivamente autorizzati dall'A.D.

Lo spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà:

- notificare all'Ente Gestore del Contratto/D.A.A.A. l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 15 (quindici) giorni calendariali dal suo verificarsi;

- inoltrare, entro 10 (dieci) giorni dalla cessazione degli effetti dell'evento di forza maggiore, la relativa domanda accompagnata da specifica documentazione che descriva l'evento e dimostri la durata del ritardo e la correlazione causale tra evento e durata del ritardo, salvo il caso in cui l'evento si sia verificato nei 5 (cinque) giorni calendariali precedenti al termine per la presentazione della verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, si procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

ARTICOLO 15

NORME UNI

Nell'esecuzione del presente Accordo Quadro è fatto obbligo alla Ditta contraente di osservare le norme U.N.I. già rese obbligatorie con Decreti Ministeriali, nei modi e nei termini stabiliti dai Decreti stessi. Verranno inoltre osservate, in quanto possibile, le Unificazioni U.N.I. già definite e

pubblicate ma per le quali non siano stati ancora emanati i relativi Decreti. Per quanto si riferisce ai materiali di provenienza estera si dovranno osservare, secondo l'origine, le rispettive Norme di Unificazione, salvo specifiche richieste della Difesa.

È altresì fatto obbligo alla Ditta di attenersi a quanto prescritto dagli STANAG approvati e pervenuti in Ditta anteriormente alla data di repertorio del contratto, o pervenuti posteriormente, purché in tempo utile per la loro applicazione.

ARTICOLO 16

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta garantisce che i beni e i mezzi strumentali alla fornitura di combustibile avio soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive europee e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente Accordo Quadro, inclusi gli obblighi derivanti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

La Società è altresì tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni compendiate dal suddetto Regolamento e da normative ad esso afferenti. Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre i seguenti documenti:

- una copia della “Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH” dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il “Regolamento REACH” impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;

- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura);

- qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia dell’“Attestato di conformità” della Ditta, in cui venga indicato il “legale rappresentante” nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;

- peso totale della sostanza;

- tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione “pro-rata” in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all’Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale;

- elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative “schede di sicurezza”, ove applicabile.

La produzione dei suddetti documenti da parte della Ditta è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D. La mancata produzione dei documenti in parola costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesi a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento, ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi denominati SVHC, di fornire le indicazioni su come trattarli e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

ARTICOLO 17

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione dell'Accordo Quadro e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI-EN-ISO 9001 in corso di validità, relativa alla fornitura oggetto della gara, rilasciata da Ente Certificatore riconosciuto da ACCREDIA o ente europeo equivalente ovvero rilasciata

da organismi extra-UE accreditati da Enti firmatari di accordi internazionali multilaterali che sanciscono l'equivalenza dei sistemi di accreditamento, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

ARTICOLO 18

SUBAPPALTO

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività di cui al presente Accordo Quadro

Ovvero

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle prestazioni indicate a pag. _____ dell'offerta presentata dalla Ditta.

In considerazione delle caratteristiche dell'appalto, della natura delle prestazioni e delle esigenze tecnico-operative della F.A., le prestazioni oggetto di subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel citato articolo 119 autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

E' fatto obbligo alla Ditta di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'A.D., copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

Nel caso di subappalto autorizzato, resta comunque ferma la responsabilità solidale della Ditta, la quale, pertanto, risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del subappaltatore.

La Ditta dovrà inserire nei contratti di subappalto un'apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto stesso.

ARTICOLO 19

PAGAMENTO RELATIVO AI SINGOLI CONTRATTI DI ADESIONE

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta per le prestazioni eseguite avviene a seguito delle operazioni di verifica di conformità, come disciplinate nel Capitolato Tecnico.

In considerazione della complessità delle prestazioni da erogare e della relativa contabilizzazione, dei processi di verifica delle prestazioni contrattuali e dell'attività di assunzione in carico dei materiali, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture è fissato in 60 (sessanta), decorrenti dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte dell'A.D., a condizione che le attività contrattuali abbiano superato le prescritte attività di verifica.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 e dall'articolo 11 comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 di-

cembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare MEF 4 novembre 2013 n. 37. Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA U6HD00 e CIG_____

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui ai successivi Contratti di Adesione, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente dedicato e intestato alla Ditta medesima, codice IBAN_____.

All'atto della stipula di ciascun Contratto di Adesione, sarà definito il relativo cronoprogramma ai fini degli obblighi derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 e dell'articolo 6, commi da 10 a 16 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 35 dal Decreto Legislativo 12 maggio 2016 n. 93, dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018 n. 29, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, 27, 1 e 34 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012, 18 gennaio 2013 e 13 Dicembre 2018 (e seguenti in materia).

Resta inteso che all'atto della stipula di ciascun Contratto di Adesione le parti potranno prevedere, nel rispetto del suddetto cronoprogramma, l'applicazione di anticipazioni di cui all'articolo 125 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ARTICOLO 20

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata dell'Accordo in parola e, per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in esecuzione delle prestazioni di cui ai Contratti di Adesione, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dagli Enti dell'Amministrazione Difesa di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione dei Contratti stessi.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, dei suddetti obblighi di riservatezza e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con ciascun Contratto di Adesione.

Durante l'esecuzione delle prestazioni afferenti ai Contratti di Adesione, la Ditta si impegna ad ottemperare alle vigenti disposizioni che regolano le visite degli estranei agli stabilimenti civili di interesse militare, disposizioni che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

La Ditta si impegna a garantire nell'esecuzione dei Contratti di Adesione l'osservanza degli obblighi ad essa derivanti dalla Legge 3 agosto 2007, n. 124, dal D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 recante "Disposizioni per la tutela amministrativa del Segreto di Stato e delle informazioni classificate", dal D.P.C.M. 2 ottobre 2017 n. 3 recante "Disposizioni integrative e correttive al D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5" e dalla

Direttiva P.C.M. ANS3/2006 "Disposizioni in materia di sicurezza e tutela delle informazioni classificate nel settore industriale".

In caso di inadempienza, l'AD ha la facoltà di applicare le sanzioni previste dall'art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 21

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE –

D.U.V.R.I.

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, integrato e corretto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106, e successivamente dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge 9 agosto 2013 n. 98, e con particolare riferimento all'articolo 26 comma 3-ter, essendo il Committente (D.A.A.A. nel presente Atto) diverso dal "Datore di lavoro" (Ente di Forza Armata in cui si espletterà la fornitura), si redige e si allega al presente Accordo Quadro il DUVRI recante una valutazione preventiva dei rischi standard che potrebbero potenzialmente derivare dalla esecuzione del Contratto medesimo.

Ove ritenuto necessario, l'Ente di Forza Armata ricevente la fornitura, non coincidente con il Committente, dovrà valutare l'opportunità di redigere un D.U.V.R.I. "dinamico" in contraddittorio con la Ditta in concomitanza con la stesura del Contratto di Adesione. Ne discende, pertanto, che sia il D.U.V.R.I. statico che quello dinamico, redatto e sottoscritto dall'Ente destinatario di Forza Armata e dalla Ditta, integreranno i Contratti di Adesione.

ARTICOLO 22

GARANZIA DELLA FORNITURA

La Ditta garantisce espressamente che la fornitura è conforme alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e che la stessa è esente da vizi conosciuti e/o conoscibili che ne diminuiscano il valore e/o che la rendano inidonea all'uso cui è destinata e/o ne alterino le caratteristiche. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le eventuali ditte sub-fornitrici.

La Ditta garantisce il prodotto in fornitura, fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti, per un periodo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di fine consegna del quantitativo richiesto presso la Base di Ciampino. Se durante il periodo di validità della garanzia si dovessero manifestare difetti o vizi imputabili alla Ditta che alterano le caratteristiche del prodotto, la Ditta è tenuta alla sua rimessa a norma o alla sua sostituzione a propria cura, spese e rischio. La Ditta è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante il citato periodo di garanzia nel prodotto fornito e dipendenti da vizi di produzione, ivi comprese le operazioni inerenti alla consegna del prodotto, ed a sostenere tutte le spese inerenti ai danni eventualmente derivanti dai suddetti difetti.

Ogni ritardo nella riconsegna del prodotto sottoposto ad intervento in garanzia sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione alla verifica di conformità e consegna del prodotto medesimo.

ARTICOLO 23

DIRITTI DI TERZI

La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente Accordo Quadro non

ha violato e non violerà diritti di terzi.

A tal fine, fin da ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti, proprietà intellettuali, privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ARTICOLO 24

CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui al presente Accordo Quadro, la Ditta, ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato cauzione per la somma di Euro ____ come risulta dalla fideiussione n. _____

La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

In applicazione dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, detta garanzia sarà svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data ultimazione delle prestazioni contrattuali previste.

ARTICOLO 25**CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Adesione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma, essendo espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, deve essere costituito un collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. La pronuncia del predetto collegio non assume valore di lodo contrattuale.

ARTICOLO 26**INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ**

In caso di ritardo nella stipula del Contratto di Adesione per colpe imputabili alla Ditta fornitrice, la stessa sarà assoggettata al pagamento della penale dello 0,5 per mille, per ogni giorno lavorativo di ritardo sul tempo massimo previsto dall'articolo 2 del presente Accordo Quadro, calcolato sul valore dell'importo dell'Accordo Quadro medesimo.

Nel Capitolato Tecnico sono disciplinate le penali da applicare a fronte di inadempimenti del Fornitore rispetto alle prestazioni contrattuali definite in ciascun Contratto di Adesione. Il valore complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di adesione.

Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla

stessa contestazione.

Le penali potranno essere applicate a valere sugli importi dovuti alla Ditta a fronte dell'esecuzione dei contratti di Adesione o di altri contratti in essere con la ditta oppure attraverso l'escussione della garanzia.

L'A.D. si riserva la facoltà di risolvere il contratto di adesione ai sensi dell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e, in ogni caso, la risoluzione comporta l'applicazione di tutte le penalità contrattualmente previste nonché il risarcimento dei danni diretti e indiretti cagionati dall'A.D..

Ferma restando l'applicazione delle penali, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ.

Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui agli artt. 100 e 101 del D.P.R. n. 236/2012, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 27

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con riferimento alle prestazioni oggetto dei Contratti di Adesione, la Ditta, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2, comma 3 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente accordo nei casi ritenuti più gravi. L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 28

TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta o i soggetti terzi coinvolti da quest'ultima sono sottoposti a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Adesione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'Accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e

fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

Resta a carico della Ditta l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di propria competenza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Committente e/o l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

ARTICOLO 29

ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione dell'Accordo, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto

Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, inviterà per iscritto il Soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 30

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il Decreto Legge 12

novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara Smart C.I.G. assegnato a ciascun Contratto di Adesione.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione dei contratti d'adesione. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti ai contratti d'adesione e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente Commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve

procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la possibilità di risoluzione di cui al precedente comma 2), l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6 della Legge medesima.

ARTICOLO 31

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE

L'Accordo quadro e i Contratti di Adesione si risolveranno automaticamente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- cessazione di attività della Ditta;
- frode nella esecuzione contrattuale da parte della Ditta;
- totale inadempimento da parte della Ditta delle prestazioni inerenti ai requisiti e alle modalità di esecuzione del rifornimento esplicitate nel Capitolato Tecnico;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale nel caso di preventiva escussione da parte dell'A.D.;
- subappalto non previsto o autorizzato.

Nei casi sopra indicati, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso, all'Esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Nel Capitolato Tecnico sono previste peculiari ipotesi di risoluzione contrattuale.

Resta fermo quanto previsto nell'art. 124 del D.P.R. 236/2012 e nell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 32

RECESSO UNILATERALE

Ai sensi degli articoli 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e 107 D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, è in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili, oltre al 10% dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale dell'Accordo Quadro.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 33

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei

termini di Legge.

ARTICOLO 34

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dall'allegato I.4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 22/E del 28 luglio 2023, le spese registrazione e altre inerenti al presente Accordo Quadro, sono a carico della Ditta. Essa è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Accordo Quadro con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale Rogante. Ai sensi del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, il prodotto in approvvigionamento è esente dal pagamento dell'ACCISA in quanto destinato ai fini istituzionali dell'A.D. Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale dovesse intervenire una modifica normativa all'esenzione di cui sopra, l'Amministrazione riconoscerà l'imposta dovuta.

Ai sensi degli articoli 8-8bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Contratto, sono esenti IVA ed ACCISA.

ARTICOLO 35

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso dello svolgimento del presente Accordo Quadro si

verificassero variazioni sociali della Ditta, oppure fusioni societarie, dette variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D.

L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ARTICOLO 36

PATTO D'INTEGRITÀ

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa, in Allegato al presente Accordo Quadro di cui costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia.

ARTICOLO 37

COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro potranno essere effettuate anche via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

All'uopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Ditta sono di seguito riportati:

- armaereo@postacert.difesa.it;

- (PEC della Ditta)

ARTICOLO 38

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro e successivi Contratti di Adesione, per l'adempimento degli obblighi legali da questi promananti, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dei contratti stessi in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del presente Accordo e dei successivi Contratti di Adesione, la Ditta, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la propria ragione sociale ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D.. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e articoli 52 e 68, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82), potranno essere utilizzati dalla

Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b) e comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché articolo 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 360 e s.m.i.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

In ragione dell'oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".

La Ditta si impegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE.

ARTICOLO 39

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per la esecuzione del presente Accordo Quadro e per ogni effetto di Legge, la

Ditta elegge il proprio domicilio in _____.

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, si approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti Articoli:

Articolo3 CONDIZIONI GENERALI NORME DI CARATTERE GENERALE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Articolo 6 CORRISPETTIVI

Articolo 11 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Articolo 14 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Articolo 19 PAGAMENTO RELATIVO AI SINGOLI CONTRATTI DI ADESIONE

Articolo 25 CONTROVERSIE

Articolo 26 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Articolo 31 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE

Articolo 32 RECESSO

Articolo 33 VINCOLO CONTRATTUALE

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

